



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 39/2016 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

~~GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI~~  
~~GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI - GIAMPAOLO CERVELLI~~  
MANTOVANI FRANCESCO MARIA (avv. Mantovani Francesco Maria )

- ricorrente -

contro

AZIENDA ~~UNIVERSITARIA LOCALI UMBRIA~~ (avv. Luca Benci)

- convenuto-

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 2.12.2016, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro l'Azienda Sanitaria Locale Umbria 1 chiedendo, nei confronti dell'ente convenuto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni "accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di esclusività nella misura prevista per i dirigenti medici con anzianità di servizio superiore ai 5 anni dalle rispettive date in cui ciascuno di essi ha maturato la medesima anzianità di servizio...accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti allo svolgimento di un incarico dirigenziale di cui all'art. 27, lett. c) CCNL 1998-2001 area della dirigenza medica e veterinaria, confacente alla loro posizione giuridico soggettiva di dirigente medico con anzianità di servizio superiore al quinquennio, dalle rispettive



date di maturazione dei 5 anni di servizio...e, conseguentemente il diritto dei medesimi ricorrenti, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno per la mancata, ovvero ritardata attribuzione del medesimo incarico, a percepire dalle predette date il valore economico della retribuzione di posizione minima unificata e di quella variabile spettanti per l'incarico professionale di cui all'art. 27, lett. c) CCNL 1998 – 2001.

Hanno esposto che, negli anni tra il 2011 e il 2014, hanno maturato, presso l'AUSL convenuta, 5 anni di anzianità di servizio continuativo in qualità di dirigenti medici in regime di esclusiva nelle seguenti date: ~~XXXXXXXXXX~~ l'1.1.2013, ~~XXXXXXXXXX~~ il 16.5.2013, ~~XXXXXXXXXX~~ il 16.7.2011, ~~XXXXXXXXXX~~ il 16.7.2011, ~~XXXXXXXXXX~~ l'1.2.2014, ~~XXXXXXXXXX~~ l'1.1.2013, ~~XXXXXXXXXX~~ l'1.1.2013 e ~~XXXXXXXXXX~~ l'1.5.2011; che, tutti essi ricorrenti sono stati sottoposti a valutazione, con esito positivo, da parte del Collegio Tecnico; che, al raggiungimento dei 5 anni di anzianità e per effetto della valutazione positiva del collegio tecnico, ad essi ricorrenti, tranne alla dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ sono stati affidati incarichi ex art. 27 lett. c CCNL1998/2001 di Comparto; che, però, l'incarico professionale ex art. 27 lett. c del CCNL è stato conferito ad essi ricorrenti in ritardo rispetto alla data di maturazione dell'anzianità di servizio quinquennale; che tale ritardo hanno causato ad essi ricorrenti un ulteriore danno determinato dalla mancata attribuzione della retribuzione di risultato nella maggiore misura prevista dal CCNL in caso di affidamento di un incarico professionale.

Si è costituita l'Azienda ~~XXXXXXXXXX~~ che ha contestato in fatto e diritto l'avverso ricorso chiedendone il rigetto.

Ha, in sostanza, ritenuto che l'indennità di esclusività costituisca parte integrante della retribuzione e che l'incremento del livello dell'indennità di esclusività sia collegato solo all'anzianità di servizio ed alla verifica positiva dei risultati raggiunti essendo svincolata dal conferimento di un distinto incarico.

All'udienza di discussione del giudizio, l'Ausl ~~XXXXXXXXXX~~ ha depositato un prospetto dal quale risulta che ai ricorrenti è stato attribuito un incarico professionale tra quelli di cui all'art. 27 lett. c del CCNL 6/8/2000 per il quadriennio 1998/2001, con le seguenti decorrenze: ~~XXXXXXXXXX~~ dal 3.12.2012, ~~XXXXXXXXXX~~ dall'1.11.2014, ~~XXXXXXXXXX~~ dall'1.1.2013, ~~XXXXXXXXXX~~ dall'1.6.2014, ~~XXXXXXXXXX~~ dall'1.1.2013, ~~XXXXXXXXXX~~ dall'1.11.2014, ~~XXXXXXXXXX~~ dall'1.1.2013 e ~~XXXXXXXXXX~~ l'1.1.2013.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I fatti sono sostanzialmente pacifici in quanto non contestati e documentali.

Tutti i ricorrenti sono dirigenti in servizio presso l'azienda convenuta in regime di esclusività; hanno maturato un'anzianità di servizio quinquennale e ad essi, con decorrenza dalla maturazione del quinto anno di servizio e in considerazione dell'esito positivo della verifica quinquennale dei risultati, sono stati affidati (alla luce del prospetto depositato dall'AUSL 1), incarichi qualificati dall'azienda resistente come rientranti nella tipologia di cui alla lettera c dell'art. 27 del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria (CCNL 6/8/2000 per il quadriennio 1998/2001). Tali incarichi sono stati, però affidati, per alcuni dei ricorrenti, con decorrenza successiva alla maturazione del quinto anno d'anzianità di servizio.

1. Il ricorso verte sulla richiesta di pagamento dell'indennità di esclusività, nella misura prevista per la seconda fascia ex art. 5 del CCNL dirigenza medica parte economica biennio 2000 – 2001, non corrisposta, nella misura richiesta, per il blocco stipendiale stabilito dall'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010. Secondo i ricorrenti, che richiamano al riguardo il parere della Conferenza delle Regioni, la rivendicata indennità di esclusività non sarebbe compresa nel blocco stipendiale in quanto si tratterebbe di un effetto derivante da un evento straordinario della dinamica retributiva (attribuzione di un incarico con funzioni superiori). I ricorrenti lamentano, inoltre, il tardivo conferimento dell'incarico professionale di cui all'art. 27 lett. c del CCNL e domandano l'accertamento del loro diritto al conferimento di un incarico tra quelli di cui all' art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con decorrenza dalla maturazione dell'anzianità di servizio quinquennale e il conseguente risarcimento del danno anche conseguente al mancato riconoscimento della retribuzione di posizione nella misura superiore che affermano gli sarebbe spettata.

2. L'art. 9 del d.l. n. 78/10, convertito in l. n. 122/2010 prevede che, *“per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita',*



*malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo".*

Si pone, dunque, il problema di stabilire se l'indennità di esclusività che la contrattazione collettiva riconosce, all'esito della valutazione positiva conseguita dai dirigenti medici allo spirare del primo quinquennio di servizio ed all'esito del conferimento di uno degli incarichi di cui all'art. 27 del CCNL lettere b e c, rientri nel campo di applicazione dell'art. 9.

La fonte primaria che disciplina l'indennità di esclusività, per quanto rileva nel presente giudizio, è l'art. 15 *quater* del d.lgs. n. 502/1992 che rinvia alla contrattazione collettiva per la concreta disciplina della stessa (cfr. art. 15 cit. *"1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo... I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva"*).

L'art. 5 del CCNL dirigenza medica parte economica biennio 2000 – 2001 prevede e disciplina tale indennità di esclusività la quale *"costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde... Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000 Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000... il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000"*.

Le lettere b e c dell'art. 27, cui rimanda il citato art. 5, per quanto di interesse nella presente controversia contemplano: *b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.*

L'art. 5 del CCNL, che prevede il conferimento degli incarichi di cui alle lettere b e c dell'art. 27, solo al maturare dell'anzianità quinquennale è, poi, coerente e conforme con quanto previsto



dall'art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 che prevede *"All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici"*.

Insomma, dalle norme richiamate, emerge un sistema così articolato:

il dirigente che sia assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e che non opti per il rapporto di lavoro non esclusivo ha diritto all'indennità di esclusività (cfr. art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992);

nei primi cinque anni, ai dirigenti sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza (cfr. art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992); essi percepiscono l'indennità di esclusività nella misura minima (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000);

solo dopo i primi cinque anni e solo all'esito di una specifica procedura valutativa *"al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici"* (cfr. art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992) e gli viene corrisposta l'indennità di esclusività, nella misura prevista per la fascia superiore (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000).

Ciò premesso, questo giudicante ritiene che il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività non possa rientrare nell'ambito del blocco stipendiale di cui all'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 in quanto si tratta di un emolumento che compensa lo specifico incarico attribuito al compimento del quinto anno ed all'esito della procedura valutativa.



Tale indennità rientra, quindi, nell'ambito dell'espressa deroga al blocco stipendiale contemplata dal medesimo art. 9 che, al riguardo, fa espressamente salvi *"gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno"*.

In sostanza l'attribuzione dell'indennità di esclusività nella misura prevista per la seconda fascia non costituisce un adeguamento automatico collegato alla sola anzianità di servizio ma la controprestazione di uno specifico incarico aggiuntivo che, a sua volta, va conferito solo all'esito del compimento di una specifica anzianità di servizio (nella logica del legislatore, da considerarsi una sorta di tirocinio guidato) e dopo l'effettuazione di una procedura valutativa con esito positivo.

3. Non può, in senso contrario, condividersi l'argomento svolto dall'amministrazione convenuta secondo cui l'indennità di esclusività prescinderebbe dalla tipologia di incarico conferito e sarebbe legata alla sola anzianità di servizio del dirigente in regime di esclusiva.

Si tratta di un argomento che contrasta con il tenore letterale dell'art. 5 del CCNL il quale prevede che *"L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde... Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000 Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000..."* subordinando espressamente e chiaramente il riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività al conferimento di un incarico tra quelli di cui alla lettera b o c dell'art. 27 del CCNL (incarichi, questi, che non possono essere conferiti a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio).

L'amministrazione resistente non ha, dunque, contestato che gli incarichi di cui sono attualmente titolari i ricorrenti siano **effettivamente** da ricondurre tra quelli *"di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo"* di cui alla lettera c dell'art. 27 del CCNL ed ha anzi essa stessa espressamente così qualificato i predetti incarichi.

D'altronde, il già richiamato art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 è chiaro nel **distinguere oggettivamente** gli incarichi conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio ed ai dirigenti con più di cinque anni di servizio che abbiano conseguito una valutazione positiva prevedendo che *"All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione"*



*delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici “*

Altrettanto chiaro è l'art. 27 del CCNL, peraltro evidentemente attuativo del richiamato disposto di legge, che individua, in **due lettere distinte**, gli incarichi professionali conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio (**lett. d**) e gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo conferibili ai dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio che abbiano conseguito la valutazione positiva al termine del quinquennio (**lettera c**).

La formulazione della norma di fonte collettiva non sarebbe francamente comprensibile se si giungesse a ritenere che gli incarichi di cui alla lettera d e gli incarichi di cui alla lettera c fossero oggettivamente gli stessi e si distinguessero solo per l'anzianità di servizio del dirigente che ne risultasse affidatario.

In definitiva, eventuali discutibili prassi dell'azienda resistente che avessero, di fatto, reso **automatico** il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività, riducendo la verifica quinquennale ad una mera formalità e slegando l'attribuzione della fascia superiore da ogni riferimento al tipo di incarico conferito al dirigente, non sarebbero idonee a mutare quanto, ad avviso di questo giudicante, emerge chiaramente dalle norme di legge e fonte collettiva sopra richiamate e, cioè:

**che** il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività non è automatico;

**che** esso è **condizionato** al conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo che, almeno sotto il profilo dei margini di autonomia, non potrebbe essere assegnato a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio;

**che** tale incarico deve essere affidato solo a seguito di una verifica positiva effettuata al termine del primo quinquennio dell'attività del dirigente che non dovrebbe essere una mera formalità.



4. Si ritiene, poi, che i dirigenti medici in regime di esclusiva che abbiano maturato un'anzianità di servizio di cinque anni abbiano diritto, con analoga decorrenza e subordinatamente alla condizione di essere valutati positivamente dal collegio tecnico, all'attribuzione di un incarico tra quelli di cui all'art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Al riguardo, il comma 4 dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel prevedere che *"...al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici"* non sembra lasciare margini di discrezionalità all'amministrazione che può solo decidere **quale** incarico conferire al dirigente ma **non se** conferirlo.

5. Ciò premesso in punto di fatto e diritto, questo giudice ritiene: **a) che** ciascuno dei ricorrenti, tenuto conto della valutazione positiva dei risultati, vanta un diritto soggettivo all'attribuzione di un incarico tra quelli previsti dalle lettere b e c dell'art. 27 del CCNL al compimento di un'anzianità di servizio quinquennale; **b) che** i ricorrenti abbiano, sotto il profilo retributivo, maturato il diritto alla fascia superiore dell'indennità di esclusività solo a decorrere dal verificarsi di tutte le condizioni di cui all'art. 5 del CCNL e, cioè, **dopo** l'attribuzione di incarichi ex art. 27, lett. b e c del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 avendo maturato esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni; **c) che** il mancato tempestivo riconoscimento di uno tra gli incarichi di cui all'art. 27 lett. b e c costituisca **un inadempimento contrattuale** dell'amministrazione resistente che obbliga quest'ultima al risarcimento del danno causato alle parti ricorrenti le quali, d'altra parte, sono tenute a fornire prova del danno subito; **d) che** vada riconosciuto un danno patrimoniale ragguagliato al superiore importo dell'indennità di esclusività cui avrebbero avuto diritto i ricorrenti ove ad essi fosse stato attribuito un incarico, tra quelli di cui all'art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, alla maturazione dell'anzianità di servizio quinquennale, sino alla data dell'effettivo conferimento di un tale incarico (per il periodo successivo, per quanto sopra esposto, i ricorrenti hanno un diritto, di natura retributiva, all'indennità di esclusività, nella fascia superiore); **e) che** non vi sia prova di un ulteriore danno subito, non avendo, le parti ricorrenti, allegato le norme di fonte contrattuale che prevederebbero, in loro favore, una retribuzione di posizione in misura maggiore rispetto a quella attualmente percepita, non avendo, invero, neppure allegato in quale misura essi percepirebbero tale retribuzione attualmente ed in quale misura avrebbero avuto diritto a percepirla dopo il conferimento dell'incarico professionale.





6. Le spese di lite seguono la soccombenza; si liquidano secondo criteri e parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 avuto riguardo alle cause di valore compreso tra €26.000,00 e €52.000,00, scaglione, questo, applicabile anche alle cause di valore non determinabile.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Ennio Paolo~~  
~~Antonio Sergio Caloni, Daniela Ricciaroli, Riccardo Giuliana, Stefano Emanuele Ghisli,~~  
~~Roberto Mammato, Vittorio Bruno, Elisabetta Rocca~~ così provvede: dichiara il diritto dei  
ricorrenti a vedersi conferire un incarico tra quelli di cui all'art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato  
in data 8 giugno 2000, con decorrenza dalla maturazione del quinto anno di servizio in qualità di  
dirigenti medici in regime di esclusiva dipendenti del SSN; condanna la parte convenuta a pagare  
a ciascuno dei ricorrenti, con la medesima decorrenza, l'indennità di esclusività, nella misura  
prevista per la fascia superiore alla prima ex art. 5 del CCNL dell'8.6.2000 a titolo di risarcimento  
del danno sino all'effettivo conferimento di un incarico tra quelli di cui all'art. 27, lett. b) o c) del  
CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 e a titolo retributivo per il periodo successivo oltre interessi  
legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello  
degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data di  
maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo; condanna l'Azienda Usl n. 1 al pagamento delle  
spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidandole nella misura di €4.500,00 per compensi di  
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CpA  
come per legge

Perugia 2 dicembre 2016

Il giudice

dott. Giampaolo Cervelli





REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI PERUGIA

*Sezione Lavoro*

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 616/2016 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

~~ANDELA PENNILECCI MORINA MALASPINA~~ (avv. Francesco Maria Mantovani)  
- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA ~~LOCALE UMBRINA~~ (avv. Luca Benci)  
- convenuto-

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 2.12.2016, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro l'Azienda Sanitaria ~~Locale Umbra~~ chiedendo, nei confronti dell'ente convenuto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni "accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di esclusività nella misura prevista per i dirigenti medici con anzianità di servizio superiore ai 5 anni dalle rispettive date in cui ciascuno di essi ha maturato la medesima anzianità di servizio....

Hanno esposto che, nell'anno 2012 hanno rispettivamente maturato, presso l'AUSL convenuta, 5 anni di anzianità di servizio continuativo in qualità di dirigenti medici in regime di esclusiva nelle seguenti date: ~~Andela Pennilecci~~ in data 1.11.2012 e ~~Morina Malaspina~~ in data 1.1.2012; che, tutti essi ricorrenti sono stati sottoposti a valutazione, con esito positivo, da parte del Collegio Tecnico;



che, al raggiungimento dei 5 anni di anzianità e per effetto della valutazione positiva del collegio tecnico, al dr. ~~Andrea Terzini~~ è stato conferito l'incarico di cui all'art. 27 lett. c "Elaborazione e verifica di piani di trattamento radioterapici" dall'1.8.2014 (cfr. all. n. 7) e, alla dr.ssa ~~Mirena Malacquin~~ è stato conferito l'incarico professionale "Gestione e sviluppo del laboratorio per lo screening colon rettale" dall'1.5.2012.

Si è costituita l'Azienda USL n 1 che ha contestato in fatto e diritto l'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Ha, in sostanza, ritenuto che l'indennità di esclusività costituisca parte integrante della retribuzione e che l'incremento del livello dell'indennità di esclusività sia collegato solo all'anzianità di servizio ed alla verifica positiva dei risultati raggiunti essendo svincolata dal conferimento di un distinto incarico.

Nel corso del giudizio, l'AUSL n. 1 ha depositato un prospetto dal quale risulta l'attribuzione di un incarico tra quelli di cui all'art. 27 lett. c del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria (CCNL 6/8/2000 per il quadriennio 1998/2001), con decorrenza dal 18.8.2013.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti sono sostanzialmente pacifici in quanto non contestati e documentali.

Tutti i ricorrenti sono dirigenti in servizio presso l'azienda convenuta in regime di esclusività; hanno maturato un'anzianità di servizio quinquennale e ad essi, in considerazione dell'esito positivo della verifica quinquennale dei risultati, sono stati affidati incarichi qualificati dall'azienda resistente come rientranti nella tipologia di cui alla lettera c dell'art. 27 del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria (CCNL 6/8/2000 per il quadriennio 1998/2001).

1. Il ricorso verte sulla richiesta di pagamento dell'indennità di esclusività, nella misura prevista per la seconda fascia ex art. 5 del CCNL dirigenza medica parte economica biennio 2000 – 2001, non corrisposta, nella misura richiesta, per il blocco stipendiale stabilito dall'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010. Secondo i ricorrenti, che richiamano al riguardo il parere della Conferenza delle Regioni, la rivendicata indennità di esclusività non sarebbe compresa nel blocco stipendiale in quanto si tratterebbe di un effetto derivante da un evento straordinario della dinamica retributiva (attribuzione di un incarico con funzioni superiori).

2. L'art. 9 del d.l. n. 78/10, convertito in l. n. 122/2010 prevede che, "per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi



*straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo".*

Si pone, dunque, il problema di stabilire se l'indennità di esclusività che la contrattazione collettiva riconosce, all'esito della valutazione positiva conseguita dai dirigenti medici allo spirare del primo quinquennio di servizio ed all'esito del conferimento di uno degli incarichi di cui all'art. 27 del CCNL lettere b e c, rientri nel campo di applicazione dell'art. 9.

La fonte primaria che disciplina l'indennità di esclusività, per quanto rileva nel presente giudizio, è l'art. 15 *quater* del d.lgs. n. 502/1992 che rinvia alla contrattazione collettiva per la concreta disciplina della stessa (cfr. art. 15 cit. *"1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo... I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva"*).

L'art. 5 del CCNL dirigenza medica parte economica biennio 2000 – 2001 prevede e disciplina tale indennità di esclusività la quale *"costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde... Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000 Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000... il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000"*.

Le lettere b e c dell'art. 27, cui rimanda il citato art. 5, per quanto di interesse nella presente controversia contemplano: *b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura*



*professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.*

L'art. 5 del CCNL, che prevede il conferimento degli incarichi di cui alle lettere b e c dell'art. 27, solo al maturare dell'anzianità quinquennale è, poi, coerente e conforme con quanto previsto dall'art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 che prevede *"All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici "*.

Insomma, dalle norme richiamate, emerge un sistema così articolato:

il dirigente che sia assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e che non opti per il rapporto di lavoro non esclusivo ha diritto all'indennità di esclusività (cfr. art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992);

nei primi cinque anni, ai dirigenti sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza (cfr. art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992); essi percepiscono l'indennità di esclusività nella misura minima (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000);

solo dopo i primi cinque anni e solo all'esito di una specifica procedura valutativa *"al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici"* (cfr. art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992) e gli viene corrisposta l'indennità di esclusività, nella misura prevista per la fascia superiore (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000).



Ciò premesso, questo giudicante ritiene che il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività non possa rientrare nell'ambito del blocco stipendiale di cui all'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 in quanto si tratta di un emolumento che compensa lo specifico incarico attribuito al compimento del quinto anno ed all'esito della procedura valutativa.

Tale indennità rientra, quindi, nell'ambito dell'espressa deroga al blocco stipendiale contemplata dal medesimo art. 9 che, al riguardo, fa espressamente salvi *"gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno"*.

In sostanza l'attribuzione dell'indennità di esclusività nella misura prevista per la seconda fascia non costituisce un adeguamento automatico collegato alla sola anzianità di servizio ma la controprestazione di uno specifico incarico aggiuntivo che, a sua volta, va conferito solo all'esito del compimento di una specifica anzianità di servizio (nella logica del legislatore, da considerarsi una sorta di tirocinio guidato) e dopo l'effettuazione di una procedura valutativa con esito positivo.

3. Non può, in senso contrario, condividersi l'argomento svolto dall'amministrazione convenuta secondo cui l'indennità di esclusività prescinderebbe dalla tipologia di incarico conferito e sarebbe legata alla sola anzianità di servizio del dirigente in regime di esclusiva.

Si tratta di un argomento che contrasta con il tenore letterale dell'art. 5 del CCNL il quale prevede che *"L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde... Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000 Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000..."* subordinando espressamente e chiaramente il riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività al conferimento di un incarico tra quelli di cui alla lettera b o c dell'art. 27 del CCNL (incarichi, questi, che non possono essere conferiti a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio).

L'amministrazione resistente non ha, dunque, contestato che gli incarichi di cui sono attualmente titolari i ricorrenti siano **effettivamente** da ricondurre tra quelli *"di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo"* di cui alla lettera c dell'art. 27 del CCNL ed ha anzi essa stessa espressamente così qualificato i predetti incarichi.

D'altronde, il già richiamato art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 è chiaro nel **distinguere oggettivamente** gli incarichi conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di



servizio ed ai dirigenti con più di cinque anni di servizio che abbiano conseguito una valutazione positiva prevedendo che *“All’atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici “*

Altrettanto chiaro è l’art. 27 del CCNL, peraltro evidentemente attuativo del richiamato disposto di legge, che individua, in **due lettere distinte**, gli incarichi professionali conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio (**lett. d**) e gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo conferibili ai dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio che abbiano conseguito la valutazione positiva al termine del quinquennio (**lettera c**).

La formulazione della norma di fonte collettiva non sarebbe francamente comprensibile se si giungesse a ritenere che gli incarichi di cui alla lettera d e gli incarichi di cui alla lettera c fossero oggettivamente gli stessi e si distinguessero solo per l’anzianità di servizio del dirigente che ne risultasse affidatario.

In definitiva, eventuali discutibili prassi dell’azienda resistente che avessero, di fatto, reso automatico il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell’indennità di esclusività, riducendo la verifica quinquennale ad una mera formalità e slegando l’attribuzione della fascia superiore da ogni riferimento al tipo di incarico conferito al dirigente, non sarebbero idonee a mutare quanto, ad avviso di questo giudicante, emerge chiaramente dalle norme di legge e fonte collettiva sopra richiamate e, cioè:

**che** il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell’indennità di esclusività non è automatico;

**che** esso è **condizionato** al conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di



verifica e di controllo che, almeno sotto il profilo dei margini di autonomia, non potrebbe essere assegnato a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio;

**che** tale incarico deve essere affidato solo a seguito di una verifica positiva effettuata al termine del primo quinquennio dell'attività del dirigente che non dovrebbe essere una mera formalità.

4. Si ritiene, poi, che i dirigenti medici in regime di esclusiva che abbiano maturato un'anzianità di servizio di cinque anni abbiano diritto, con analogia decorrenza e subordinatamente alla condizione di essere valutati positivamente dal collegio tecnico, all'attribuzione di un incarico tra quelli di cui all'art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Al riguardo, il comma 4 dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel prevedere che *"...al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici"* non sembra lasciare margini di discrezionalità all'amministrazione che può solo decidere **quale** incarico conferire al dirigente ma **non se** conferirlo.

5. Ciò premesso in punto di fatto e diritto, questo giudice ritiene **che** i ricorrenti abbiano, sotto il profilo retributivo, maturato il diritto alla fascia superiore dell'indennità di esclusività solo a decorrere dal verificarsi di tutte le condizioni di cui all'art. 5 del CCNL e, cioè, **dopo** l'attribuzione di incarichi ex art. 27, lett. b e c del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 avendo maturato esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni. Nel caso di specie, risulta che un incarico tra quelli di cui all'art. 27, lett. b e c del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 è stato conferito alla Malaspina con decorrenza dall'1.5.2012 e al Pentiricci con decorrenza dal 18.8.2013.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 avuto riguardo alle cause di valore compreso tra €26.000,00 e €52.000,00, scaglione, questo, applicabile anche alle cause di valore non determinabile.

#### P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Malaspina Malaspina~~ **Pentiricci Andrea** e ~~Malaspina Malaspina~~ **Spina Locali N** così provvede; condanna l'Azienda Unità ~~Spina Locali N~~ **Spina Locali N** a pagare a ~~Malaspina Malaspina~~ **Malaspina Malaspina** l'indennità di esclusività, nella misura prevista per la fascia superiore alla prima ex art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, con decorrenza dall'1.5.2012 e a pagare a ~~Malaspina Malaspina~~ **Andrea Pentiricci** l'indennità di esclusività, nella misura prevista per la fascia superiore alla prima ex art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, con decorrenza dall'1.8.2014, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre





rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo;

condanna l'Azienda ~~Www~~ al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CpA come per legge

Perugia 2.12.2016

Il giudice

dott. Giampaolo Cervelli

